

Norme disciplinari – infrazioni e sanzioni disciplinari – personale docente

Come è noto in data 15/11/2009 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” pubblicato su S. O. nr. 197 alla G. U. 31 ottobre 2009 n° 254.

Il Decreto Legislativo integrando il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha modificato il codice disciplinare del personale ed ha abrogato, tra gli altri, gli articoli da 502 a 507 (Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure – Art. 502.- Censura e avvertimento – Art. 503.- Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione – Art. 504.- Ricorsi – Art. 505.- Provvedimenti di riabilitazione – Art. 506.- Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale – Art. 507.- Rinvio) del D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297.

In particolare le norme inserite dall’art. 69 del D. Leg.vo. 150/2009 quali articoli da 55 a 55 octies del D. Leg.vo 165/2001, vengono individuate come disposizione inderogabile inserita di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli art. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Quanto definito dal nuovo CCNL 2016/18 firmato il 19 aprile 2018 , nella parte che riguarda l’art. 29 Titolo III- I Docenti, di seguito integralmente riportato:

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.

2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:

- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
- b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:

- a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.